

Profond

Regolamento per la liquidazione parziale

valido dal 31 dicembre 2019

In caso di differenze legali tra il testo
originale e la traduzione è vincolante
la versione in lingua tedesca.



Indice

Sommario	Pagina
1. In generale	3
Art. 1 Scopo	3
2. Liquidazione parziale di Profond	3
Art. 2 Premesse	3
Art. 3 Riduzione del personale.....	3
Art. 4 Ristrutturazione.....	3
Art. 5 Scioglimento della convenzione di affiliazione	3
Art. 6 Date determinanti.....	3
Art. 7 Uscita collettiva.....	3
Art. 8 Fondi liberi	3
Art. 9 Rivendicazione collettiva su riserve tecniche e riserve di fluttuazione dei valori.....	4
Art. 10 Disavanzo	4
Art. 11 Premesse per la liquidazione parziale.....	4
Art. 12 Premessa per la liquidazione totale	4
Art. 13 Data determinante	4
Art. 14 Uscita collettiva.....	5
Art. 15 Fondi liberi	5
Art. 16 Determinazione dei fondi da ripartire / del disavanzo	5
Art. 17 Piano di ripartizione	5
Art. 18 Informazione.....	5
Art. 19 Competenze	6
Art. 20 Obbligo d'informazione.....	6
Art. 21 Costi	6
Art. 22 Disposizioni transitorie.....	6
Art. 23 Entrata in vigore, modifiche	6
Allegati al Regolamento per la liquidazione parziale	7

1. In generale

Art. 1 Scopo

1 Le presenti disposizioni regolano le premesse e la procedura per la liquidazione parziale di Profond Istituto di previdenza (in seguito denominata «Profond») così come i rispettivi enti previdenziali affiliati.

2 Per circostanze non regolamentate espressamente tramite il presente regolamento, saranno decise per analogia, l'applicazione delle disposizioni legali vigenti ed in particolare art. 18a LFLP, art. 53d LPP, art. 27g e art. 27h OPP2.

2. Liquidazione parziale di Profond

Art. 2 Premesse

1 Le premesse per una liquidazione parziale di Profond sono soddisfatte se

- il personale dell'ente di previdenza affiliato subisce una riduzione rilevante
- l'azienda dell'ente di previdenza affiliato subisce una ristrutturazione oppure
- la convenzione di affiliazione è sciolta

e le rispettive uscite dall'ente di previdenza comportano una riduzione rilevante dell'effettivo complessivo delle persone affiliate a Profond.

2 Per le associazioni professionali affiliate sono validi, per analogia, le premesse per una liquidazione parziale di Profond.

Art. 3 Riduzione del personale

1 Il personale di un'azienda affiliata si riduce se l'effettivo del personale subisce una riduzione e le persone assicurate attive escono dall'ente di previdenza.

2 La riduzione inizia con la prima e termina con l'ultima uscita nell'arco temporale di 12 mesi dopo la rispettiva decisione dell'organo responsabile dell'azienda affiliata. Nel caso in cui la riduzione avvenga entro un periodo maggiore o minore, è determinante questo termine.

3 Una rilevante riduzione dell'effettivo complessivo di Profond sussiste se, in seguito alla riduzione del personale escono, nell'arco temporale determinante, almeno il 3 per mille delle persone assicurate attive e almeno il 3 per mille del capitale previdenziale delle persone assicurate attive.

Art. 4 Ristrutturazione

1 Un'azienda affiliata è ristrutturata nel caso in cui sono adottate misure organizzative che hanno per conseguenza la sospensione delle attività principali finora esercitate, l'esternalizzazione di determinati settori aziendali rispettivamente l'assorbimento da parte di altre imprese o l'assorbimento di determinati settori e se tali misure causano l'uscita di persone assicurate attive.

2 E' considerata una rilevante riduzione dell'effettivo delle persone assicurate di Profond se la ristrutturazione causa l'uscita di almeno il 1.5 per mille delle persone assicurate attive di Profond e le prestazioni

d'uscita ammontano almeno all'1.5 per mille dei capitali previdenziali delle persone assicurate attive di Profond.

Art. 5 Scioglimento della convenzione di affiliazione

1 Con lo scioglimento della convenzione di affiliazione tutte le persone assicurate attive escono collettivamente dall'ente di previdenza. Le persone beneficiarie di rendite dell'ente di previdenza lasciano Profond a condizione che ciò sia previsto nella convenzione di affiliazione.

2 Una rilevante riduzione dell'effettivo complessivo di Profond sussiste se lo scioglimento della convenzione di affiliazione causa l'uscita di almeno il 3 per mille delle persone assicurate attive di Profond e le prestazioni d'uscita ammontano almeno al 3 per mille del capitale previdenziale delle persone assicurate attive di Profond.

Art. 6 Date determinanti

1 La data determinante per la liquidazione parziale di Profond rispettivamente per il calcolo dell'ammontare dei fondi liberi oppure del

2 disavanzo è il 31.12. che risulta essere più vicino al termine della riduzione dell'effettivo del personale, al termine della ristrutturazione oppure allo scioglimento della convenzione di affiliazione.

3 La data determinante per stabilire una rilevante riduzione dell'effettivo complessivo di Profond è il 31.12. prima dell'inizio della riduzione del personale rispettivamente prima della ristrutturazione; nel caso dello scioglimento della convenzione di affiliazione è il 31.12. dell'anno precedente.

4 La data determinante per il calcolo della prestazione d'uscita delle persone assicurate attive è la data d'uscita.

5 La data determinante per il calcolo dei capitali previdenziali delle persone beneficiarie di rendite è la data d'uscita.

Art. 7 Uscita collettiva

1 Si tratta di uscita collettiva se almeno 10 persone assicurate di un ente previdenziale escono collettivamente in gruppo e passano nel medesimo momento alla stessa nuova istituzione di previdenza.

2 In tutti gli altri casi sarà elaborata un'uscita individuale.

Art. 8 Fondi liberi

1 La base per la fissazione dei fondi liberi è costituita dal patrimonio disponibile di Profond alla data determinante della liquidazione parziale, definito secondo la valutazione tecnico assicurativa e del bilancio commerciale elaborato da Profond secondo le norme Swiss GAAP FER 26.

2 Fintanto che non sia raggiunto l'obiettivo della costituzione delle riserve di fluttuazione dei valori Profond non dispone di fondi liberi.

3 I fondi liberi sono assegnati alle persone assicurate uscenti, alla data determinante, proporzionalmente in base ai capitali previdenziali complessivi (persone assicurate attive e persone beneficiarie di rendite).

4 Qualora i valori di riferimento degli attivi e dei passivi dovessero variare almeno del 10 per cento tra la data determinante ed il trasferimento dei fondi liberi,

avviene un corrispondente adeguamento dei fondi liberi.

Art. 9 Rivendicazione collettiva su riserve tecniche e riserve di fluttuazione dei valori

1 Con l'uscita collettiva di persone assicurate (ossia le persone assicurate attive ed i beneficiari di rendite) nell'ambito di una liquidazione parziale di Profond, sussiste un diritto complessivo proporzionale sulle riserve tecniche e sulle riserve di fluttuazione dei valori nella misura in cui il collettivo uscente abbia contribuito alla loro costituzione.

2 Le riserve tecniche sono assegnate solamente nel caso in cui siano trasferiti i relativi rischi.

3 Il diritto collettivo alle riserve tecniche è ridotto nella misura in cui le persone assicurate uscenti non abbiano riscattato le riserve tecniche. In questo caso sussiste un diritto proporzionale dal 6° anno completo del rapporto d'affiliazione e, per ogni anno intero seguente fino all'eliminazione della riduzione, un diritto proporzionale alle riserve tecniche del 20%.

4 Il diritto collettivo alla riserva di fluttuazione di valore delle persone assicurate uscenti si basa sul contributo della cassa di previdenza alla costituzione della riserva di fluttuazione di valore. Esso è calcolato come indicato nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

5 Qualora i valori di riferimento degli attivi e dei passivi dovessero variare almeno del 10 per cento tra la data determinante della liquidazione parziale ed il trasferimento dei mezzi sarà attuato un corrispondente adeguamento delle riserve tecniche e delle riserve di fluttuazione dei valori.

Art. 10 Disavanzo

1 Qualora, alla data di riferimento della liquidazione parziale, risulti un disavanzo ai sensi dell'art. 44 OPP 2, esso sarà ripartito proporzionalmente tra le persone assicurate uscenti (cioè gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite) ai sensi dell'Allegato 2.

2 La quota sul disavanzo relativa agli assicurati attivi rimanenti nella cassa di previdenza resta nella cassa di previdenza senza assegnazione individuale.

3 Liquidazione parziale o totale di un ente di previdenza

Art. 11 Premesse per la liquidazione parziale

1 Le premesse per una liquidazione parziale di un ente di previdenza sono soddisfatte se:

- il personale di un'azienda affiliato rispettivamente l'effettivo delle persone assicurate attive di una associazione professionale affiliata subiscono una riduzione rilevante e le rispettive uscite dall'ente di previdenza provocano una riduzione rilevante dei capitali previdenziali, oppure
- un'azienda affiliata subisce una ristrutturazione e ciò causa l'uscita di una considerevole parte di persone assicurate attive e dei capitali di previdenza dall'ente di previdenza, oppure
- una convenzione di affiliazione è sciolta parzialmente (permangono nell'ente di previdenza ancora le persone beneficiarie di rendite). Se la convenzione di adesione di un membro di una associazione professionale è sciolta, le premesse sono

soddisfatte unicamente se all'uscita sono legate rilevanti riduzioni di persone assicurate attive e rilevanti riduzioni dei capitali previdenziali dell'associazione professionale.

2 È considerata una rilevante riduzione se – a dipendenza del numero delle persone assicurate attive dell'ente di previdenza, prima dell'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione – si verifica per lo meno la seguente riduzione:

- enti di previdenza fino a 10 persone assicurate attive: almeno 3 uscite ed il 25% dei capitali di previdenza;
- enti di previdenza da 11 a 25 persone assicurate attive: almeno 4 uscite ed il 20% dei capitali di previdenza;
- enti di previdenza da 26 a 50 persone assicurate attive: almeno 5 uscite ed il 15% dei capitali di previdenza;
- enti di previdenza con oltre 50 persone assicurate attive: almeno 10 per cento delle persone assicurate attive ed il 10% dei capitali di previdenza.

3 La riduzione rilevante inizia con la prima e termina con l'ultima uscita nell'arco temporale di 12 mesi dopo la rispettiva decisione dell'organo responsabile dell'azienda affiliata. Nel caso in cui la riduzione avvenga entro un periodo maggiore o minore, è determinante questo termine.

4 Se sono soddisfatte le premesse per una liquidazione parziale di Profond sono vevoli, per analogia, anche le premesse per la liquidazione parziale di un ente di previdenza. Con riserva di una liquidazione totale del rispettivo ente di previdenza.

5 Si rinuncia alla messa in atto di una liquidazione parziale di un ente di previdenza se non sono disponibili fondi liberi e se sono saldati tutti gli impegni secondo le disposizioni della convenzione di affiliazione.

Art. 12 Premessa per la liquidazione totale

1 La premessa per una liquidazione totale di un ente di previdenza è data dallo scioglimento integrale della convenzione di affiliazione (ossia tutte le persone assicurate attive ed eventuali beneficiari di rendite escono dall'ente di previdenza). Per analogia, ciò è valevole anche per l'affiliazione di un ente previdenziale di un'associazione professionale.

2 Si rinuncia alla messa in atto di una liquidazione totale se

- a) l'ente di previdenza cambia collettivamente l'istituto di previdenza e le premesse per una liquidazione parziale di Profond (art. 2 e segg.) non sono soddisfatte, oppure
- b) l'ente di previdenza cambia collettivamente l'istituto di previdenza e tutti gli impegni sono saldati secondo le disposizioni della convenzione di affiliazione, oppure
- c) l'ente di previdenza, al momento dello scioglimento della convenzione di affiliazione, non ha né persone assicurate attive né persone beneficiarie di rendite (liquidazione di una convenzione di affiliazione così detta «vuota»).

Art. 13 Data determinante

1 La data determinante per la liquidazione parziale o la liquidazione totale di un ente di previdenza, rispettivamente per il calcolo dell'ammontare dei fondi liberi, è

il 31.12. che risulta essere più vicino al termine della riduzione dell'effettivo del personale, al termine della ristrutturazione oppure allo scioglimento della convenzione di affiliazione.

Art. 14 Uscita collettiva

1 Se almeno 3 persone assicurate attive di un ente previdenziale escono collettivamente in gruppo e passano ad un altro istituto di previdenza (uscita collettiva) il diritto al trasferimento della loro quota parte dei fondi liberi avviene collettivamente.

Art. 15 Fondi liberi

1 Le persone assicurate uscenti da un ente previdenziale, in base alle condizioni degli art. 16 e 17, hanno un diritto proporzionale ai fondi liberi disponibile nell'ente di previdenza (conto fondi liberi).

4 Messa in atto e procedura

Art. 16 Determinazione dei fondi da ripartire / del disavanzo

1 Se sono soddisfatte le premesse per una liquidazione parziale di Profond e/o le premesse per una liquidazione parziale o totale di un ente previdenziale, i fondi liberi da ripartire sono interamente costituiti da:

- a) il diritto collettivo sulle riserve tecniche e le riserve di fluttuazione dei valori, assegnato proporzionalmente alle persone assicurate uscenti nell'ambito di una liquidazione parziale di Profond (art. 9)
- b) i fondi liberi o il disavanzo assegnati proporzionalmente alle persone assicurate uscenti nell'ambito di una liquidazione parziale di Profond (art. 8 risp. Art. 10);
- c) i fondi liberi dell'ente di previdenza assegnati proporzionalmente alle persone assicurate uscenti nell'ambito della liquidazione parziale o totale di un ente di previdenza (art. 11 risp. art. 12)
- d) gli impegni ancora aperti ai sensi delle disposizioni della convenzione di affiliazione.

2 I fondi liberi disponibili sono ripartiti tra le persone assicurate uscenti e le persone assicurate rimanenti nell'ente previdenziale solamente se superano il 5 per cento del capitale di previdenza rimanente.

3 Con riserva di un eventuale obbligo di versamento supplementare del datore di lavoro, secondo la convenzione di affiliazione con Profond e/o le disposizioni regolamentari di Profond.

Art. 17 Piano di ripartizione

1 La direzione di Profond stabilisce le quote parti delle persone assicurate attive e delle persone beneficiarie di rendite dei fondi liberi rispettivamente di un disavanzo, in base ai seguenti criteri:

- per il rilevamento della quota parte delle persone assicurate attive fa stato l'ammontare individuale del capitale di previdenza acquisito. Tuttavia sono detratte, fino a tre anni prima della data determinante, le prestazioni di libero passaggio apportate, i versamenti unici, gli acquisti di anni di contribuzione, i rimborsi di anticipi per il finanziamento della proprietà d'abitazioni e gli accrediti supplementari mentre sono aggiunti, fino a tre anni prima

della data determinante, gli anticipi per il finanziamento nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni ed i versamenti in seguito a divorzio.

- Per il rilevamento della quota parte delle persone beneficiarie di rendite fa stato l'ammontare disponibile del capitale di previdenza. Tuttavia sono detratte, fino a tre anni prima della data determinante, le prestazioni di libero passaggio apportate, i versamenti unici, gli acquisti di anni di contribuzione, i rimborsi di anticipi per il finanziamento della proprietà d'abitazioni e gli accrediti supplementari mentre sono aggiunti, fino a tre anni prima della data determinante, gli anticipi per il finanziamento nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni ed i versamenti in seguito a divorzio.

2 Le quote parti del disavanzo a carico delle persone assicurate attive uscenti sono detratte individualmente dalla prestazione d'uscita a condizione che non sia ridotto l' avere di vecchiaia ai sensi della LPP. Se sono versate proporzionalmente le riserve tecniche (art. 9) le stesse devono essere diminuite conformemente al grado di copertura di Profond e detratte individualmente dalla prestazione d'uscita, fino al pareggio della riduzione.

3 Qualora la prestazione d'uscita sia già stata versata integralmente, la quota parte relativa alla deduzione deve essere restituita dalla persona assicurata attiva.

Art. 18 Informazione

1 Le persone assicurate dell'ente di previdenza (persone attive, beneficiari di rendite e persone già uscite) devono essere informate per iscritto ed individualmente sulla liquidazione parziale. L'informazione comprende almeno le indicazioni concernenti il motivo della liquidazione parziale, la cerchia dei destinatari coinvolti, i criteri applicati per la ripartizione, la quota parte individuale della persona assicurata ed il diritto di ricorso.

2 Se, nell'ambito di una liquidazione parziale di Profond sono assegnati fondi a persone assicurate, è necessario informare in modo adeguato tutte le commissioni di previdenza di Profond con l'indicazione dell'esistente diritto di ricorso e di verifica da parte di tutte le persone assicurate, secondo i capoversi 3 e 4.

3 Ogni persona assicurata coinvolta può presentare ricorso al Consiglio di fondazione entro 30 giorni dall'informazione. Contro le premesse, la procedura ed il piano di ripartizione. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta, con la relativa motivazione.

4 Nel caso in cui, dopo l'audizione dei ricorrenti non può essere raggiunta un'intesa tra i ricorrenti ed il Consiglio di fondazione, il Consiglio di fondazione emana, entro un adeguato termine, una decisione inerente al ricorso. Questa decisione sarà resa nota alla cerchia delle persone coinvolte dalla liquidazione parziale, in forma scritta unitamente alla motivazione. Il Consiglio di fondazione informa inoltre le persone assicurate implicate che hanno la possibilità di far verificare la decisione entro 30 giorni dall'apertura, presso l'autorità di vigilanza.

5 Qualora una persona assicurata coinvolta richiama all'autorità di vigilanza, entro i termini stabiliti, una verifica della decisione in merito al ricorso, l'autorità di vigilanza emana una decisione, entro un termine adeguato.

6 Il piano di ripartizione (inclusi i diritti derivanti da uscite collettive) sarà messo in atto solamente se è passato in giudicato. Esso è esecutivo allorché

- a) entro i termini stabiliti non sono esercitati diritti di ricorso, oppure
- b) tutti i ricorsi sono stati liquidati in maniera concorde, oppure
- c) è presente una decisione passata in giudicato da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 19 Competenze

1 La direzione di Profond è responsabile per la messa in atto della liquidazione parziale. Essa decide se sono soddisfatte le premesse per una liquidazione parziale in base al presente regolamento e ne stabilisce i particolari (specialmente la data determinante per la liquidazione parziale, l'uscita individuale o collettiva ed il piano di ripartizione). Essa garantisce l'informazione sulla liquidazione parziale alle persone assicurate così come alla commissione di previdenza del personale del rispettivo ente di previdenza.

2 Al Consiglio di fondazione spetta la sorveglianza della direzione per la corretta attuazione.

3 L'organo di revisione conferma, nell'ambito dell'ordinaria relazione annuale, la regolarità della messa in atto in merito alla liquidazione parziale.

5 Disposizioni finali

Art. 20 Obbligo d'informazione

1 Le aziende affiliate rispettivamente le associazioni professionali affiliate sono obbligate a comunicare a Profond, immediatamente ed in modo veritiero, le riduzioni rilevanti del personale o le ristrutturazioni.

L'azienda rispettivamente l'associazione professionale annuncia nel contempo l'inizio e la fine della riduzione del personale rispettivamente dell'effettivo delle persone assicurate attive.

Art. 21 Costi

1 I costi causati dalla liquidazione parziale sono fatturati da Profond all'ente di previdenza secondo il rispettivo dispendio.

Art. 22 Disposizioni transitorie

1 Se la riduzione del personale o la ristrutturazione ha inizio sotto la validità del Regolamento per la liquidazione parziale del 1° gennaio 2018 e le uscite delle persone assicurate attive coinvolte terminano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, o se una convenzione di affiliazione viene sciolta al 31 dicembre 2019, è applicabile il presente regolamento.

Art. 23 Entrata in vigore, modifiche

1 Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2019. Esso è soggetto all'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

2 Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nell'ambito delle disposizioni legali e con riserva di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione
Zurigo, 31 ottobre 2019

Allegati al Regolamento per la liquidazione parziale

Allegato 1:

Contributo della cassa di previdenza alla costituzione della riserva di fluttuazione di valore

1 Qualora, alla data di riferimento della liquidazione parziale di Profond, il grado di copertura secondo il conto annuale riveduto di Profond (di seguito «grado di copertura») sia superiore o pari al 100% (sovracopertura), si applica il presente Allegato per calcolare il contributo della cassa di previdenza alla costituzione della riserva di fluttuazione di valore di Profond (di seguito «riserva di fluttuazione di valore» o «RFV»). A tale scopo occorre considerare il grado di copertura secondo il conto annuale riveduto di Profond al 31.12 prima dell'entrata in vigore della convenzione di affiliazione costitutiva della cassa di previdenza (di seguito «grado di copertura all'inizio del contratto»).

2 Il contributo della cassa di previdenza alla costituzione della riserva di fluttuazione di valore è stabilito in CHF come segue:

a) come quota intera sulla riserva di fluttuazione di valore, se il grado di copertura all'inizio del contratto era inferiore o pari al 100%:
 $RFV_{\text{quota intera}} = (\text{capitale previdenziale degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite alla data di riferimento della liquidazione parziale}) \times (\text{grado di copertura alla data di riferimento della liquidazione parziale} - 100\%)$

b) come quota ridotta sulla riserva di fluttuazione di valore, se il grado di copertura all'inizio del contratto era superiore al 100%:
 $RFV_{\text{quota ridotta}} = RFV_{\text{quota intera}} - \text{importo di compensazione all'inizio del contratto}$

tenendo presente quanto segue:

(i) importo di compensazione all'inizio del contratto = (capitale previdenziale degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite all'inizio del contratto) \times (grado di copertura all'inizio del contratto - 100%)

(ii) se la quota ridotta sulla riserva di fluttuazione di valore ($RFV_{\text{quota ridotta}}$) è inferiore a zero, alla cassa di previdenza non è assegnata alcuna quota sulla riserva di fluttuazione di valore, così come non le viene assegnato alcun contributo negativo.

Esempi

1.	Quota intera sulla riserva di fluttuazione di valore (cpv. 2 lett. a)		
	Grado di copertura (GC) _{alla data di riferimento della liquidazione parziale (LP)} = 105%	GC _{inizio del contratto} = 98%	
	Contributo della cassa di previdenza	= CHF 10 000 000 (capitale previdenziale (CP)_{LP}) \times 5%	= CHF 500 000
<hr/>			
2.	Quota ridotta sulla riserva di fluttuazione di valore (cpv. 2 lett. b/i)		
	G _{LP} = 105%	GC _{inizio del contratto} = 102%	
	RFV _{quota intera}	= CHF 10 000 000 (CP _{LP}) \times 5%	= CHF 500 000
	Importo di compensazione _{inizio del contratto}	= CHF 6 000 000 (CP _{inizio del contratto}) \times 2%	= CHF 120 000
	Contributo della cassa di previdenza	= CHF 500 000 ./ CHF 120 000	= CHF 380 000
<hr/>			
3.	Nessuna quota sulla riserva di fluttuazione di valore (cpv. 2 lett. b/i e ii)		
	G _{LP} = 102%	GC _{inizio del contratto} = 105%	
	RFV _{quota intera}	= CHF 10 000 000 (CP _{LP}) \times 2%	= CHF 200 000
	Importo di compensazione _{inizio del contratto}	= CHF 6 000 000 (CP _{inizio del contratto}) \times 5%	= CHF 300 000
	Contributo della cassa di previdenza	= CHF 200 000 ./ CHF 300 000	= importo negativo → nessuna quota sulla RFV

Allegato 2:
Determinazione del disavanzo determinante per la cassa di previdenza

1 Qualora, alla data di riferimento della liquidazione parziale di Profond, il grado di copertura secondo il conto annuale riveduto di Profond (di seguito «grado di copertura») sia inferiore al 100% (copertura insufficiente), si applica il presente Allegato per calcolare la quota sul disavanzo di Profond determinante per la cassa di previdenza (di seguito «disavanzo» o «Dis»). A tale scopo occorre considerare il grado di copertura secondo il conto annuale riveduto di Profond al 31.12 prima dell'entrata in vigore della convenzione di affiliazione costitutiva della cassa di previdenza (di seguito «grado di copertura all'inizio del contratto»).

2 La quota sul disavanzo determinante per la cassa di previdenza è stabilito in CHF come segue:

a) come quota intera sul disavanzo, se il grado di copertura all'inizio del contratto era superiore o pari al 100%:

$Dis_{quota\ intera} = (\text{capitale previdenziale degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite alla data di riferimento della liquidazione parziale}) \times (100\% - \text{grado di copertura alla data di riferimento della liquidazione parziale})$

b) come quota ridotta sul disavanzo, se il grado di copertura all'inizio del contratto era inferiore al 100%:

$Dis_{quota\ ridotta} = Dis_{quota\ intera} - \text{importo di compensazione all'inizio del contratto}$

tenendo presente quanto segue:

(i) importo di compensazione all'inizio del contratto = (capitale previdenziale degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite all'inizio del contratto) \times (100% - grado di copertura all'inizio del contratto)

(ii) se la quota ridotta sul disavanzo ($Dis_{quota\ ridotta}$) è inferiore a zero, alla cassa di previdenza non è assegnata alcuna quota sul disavanzo, così come non le viene assegnato alcun contributo positivo.

Esempi

1. Quota intera sul disavanzo (cpv. 2 lett. a)

Grado di copertura (GC) alla data di riferimento della liquidazione parziale (LP) = 96%

$GC_{inizio\ del\ contratto} = 105\%$

Quota della cassa di previdenza = CHF 10 000 000 (capitale previdenziale (CP)_{LP}) \times 4% = CHF 400 000

2. Quota ridotta sul disavanzo (cpv. 2 lett. b/i)

$G_{GLP} = 96\%$

$GC_{inizio\ del\ contratto} = 98\%$

$Dis_{quota\ intera} = CHF\ 10\ 000\ 000\ (CP_{LP}) \times 4\% = CHF\ 400\ 000$

= CHF 400 000

Importo di compensazione all'inizio del contratto = CHF 6 000 000 ($CP_{inizio\ del\ contratto}$) \times 2%

= CHF 120 000

Quota della cassa di previdenza = CHF 400 000 ./ CHF 120 000

= CHF 280 000

3. Nessuna quota sul disavanzo (cpv. 2 lett. b/i e ii)

$G_{CLP} = 98\%$

$GC_{inizio\ del\ contratto} = 96\%$

$Dis_{quota\ intera} = CHF\ 10\ 000\ 000\ (CP_{LP}) \times 2\% = CHF\ 200\ 000$

= CHF 200 000

Importo di compensazione all'inizio del contratto = CHF 6 000 000 ($CP_{inizio\ del\ contratto}$) \times 4%

= CHF 240 000

Contributo della cassa di previdenza = CHF 200 000 ./ CHF 240 000 = importo negativo \rightarrow nessuna quota sul disavanzo

Profond

Profond Vorsorgeeinrichtung
Zollstrasse 62
8005 Zürich
T 058 589 89 81

Profond Institution de prévoyance
Avenue de la Rasude 5
1006 Lausanne
T 058 589 89 83

info@profond.ch
www.profond.ch